

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7974 Anno 2016

Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA

Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Data Udiienza: 19/10/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCHERI GUGLIELMO N. IL 10/07/1975

avverso la sentenza n. 1364/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GORIZIA, del 12/11/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.



Udit i difensor Avv.;

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Enrico Delehay, ha concluso per il rigetto del ricorso;

il difensore dell'imputato, avv. Roberto Lombardi, in sostituzione dell'avv. Alfredo Russo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 novembre 2013, all'esito di rito abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bancheri Guglielmo, perché il fatto non costituisce reato, per il delitto di cui all'art. 591 cod. pen., perché, quale amministratore di sostegno di Civilia Nevrina, abbandonava la persona incapace omettendo di accudirla per un fine settimana, finché non veniva soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118; la donna era trovata in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande, totalmente disidratata e disorientata nello spazio e nel tempo.

1.1. Il GUP di Gorizia ha ritenuto che l'imputato non avesse assicurato all'amministrata un'adeguata assistenza, come richiesto dall'articolo 410 cod. civ., per non essersi reso conto dell'incapacità del figlio dell'anziana e dell'insufficienza a garantire la cura necessaria di una badante a orario parziale e per non aver segnalato agli organi di riferimento la necessità di un immediato ricovero in una struttura protetta; pur tuttavia ha escluso la sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, essendo la condotta riconducibile esclusivamente ad un difetto di diligenza e prudenza.

2. Contro la sentenza ha proposto appello l'imputato, con atto del difensore avv. Alfredo Russo, deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, poiché nessun pericolo per l'incolumità individuale della anziana si è in realtà mai avuto. Si richiama un passaggio della sentenza nel quale è riportato il giudizio del dott. Malacrea, dirigente del pronto soccorso dell'ospedale di Gorizia, secondo il quale l'anziana non aveva alcuna patologia in atto, ma era *"un caso sociale che non costituisce in sé motivo di ricovero"* e l'affermazione della donna, secondo la quale presto sarebbe arrivato il figlio ad accudirla.

Il ricorrente ricorda che a norma dell'articolo 410 cod. civ., l'amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, deve tener conto delle richieste del beneficiario e delle manifestazioni di volontà delle persone più vicine all'amministrato; nel caso di specie la donna chiedeva di poter continuare a vivere a casa propria, con l'ausilio della badante e del figlio, sia pure non convivente, come concordato anche con l'Unità di Valutazione Distrettuale.


L'amministratore di sostegno ha svolto correttamente i propri compiti, come prescritti dall'Unità di Valutazione Distrettuale e non ha mai abbandonato

l'anziana a se stessa, potendo contare sul supporto di una badante e del figlio, dott. Giorgio Fabroni; la donna non era stata e non doveva essere ricoverata in una struttura protetta innanzitutto perché l'Unità di Valutazione Distrettuale ne aveva escluso la necessità; in secondo luogo perché a ciò si opponevano l'interessata ed il figlio; in terzo luogo perché i costi di ricovero non erano sostenibili con le risorse dell'anziana e del figlio.


3. La Corte d'appello di Trieste, rilevato che contro la sentenza di proscioglimento è ammesso solo ricorso per cassazione, con ordinanza del 28 gennaio 2015 ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per competenza.

4. Con memoria trasmessa via fax il 2 ottobre 2015 e successivamente depositata in cancelleria in data 13 ottobre 2015 il difensore dell'imputato deduce erronea e falsa applicazione degli artt. 428 e 568 cod. proc. pen., norme richiamate dalla Corte territoriale, poiché a seguito della richiesta di rito abbreviato da una parte il GUP avrebbe dovuto pronunciare assoluzione ex art. 442 cod. proc. pen. e non sentenza di non luogo a procedere, esito tipico dell'udienza preliminare, e dall'altra la Corte d'appello di Trieste non avrebbe dovuto declinare la propria incompetenza, poiché la decisione era da ritenere appellabile. Di conseguenza si chiede la correzione dell'ordinanza datata 28 gennaio 2015 della Corte d'appello di Trieste e per l'effetto di disporre la celebrazione del processo d'appello innanzi alla Corte medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va rigettata la richiesta proposta con la memoria difensiva depositata il 13 ottobre 2015. Pur essendo fondata la doglianza riguardante la formula di proscioglimento adottata dal GUP all'esito del rito abbreviato, avendo il giudice pronunciato sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, in luogo di una assoluzione, va comunque dato atto che anche nei confronti delle sentenze di assoluzione pronunciate all'esito di rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 443, comma 1, cod. proc. pen., non è possibile proporre appello. 

2. Passando all'esame delle doglianze proposte in via principale, il ricorso va accolto.

2.1 Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall'articolo 591 cod. pen., è pacificamente considerato dalla dottrina un reato proprio, che può essere commesso solamente da parte di un soggetto che riveste una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo, sia esso un minore o un incapace. Ciò perché la condotta consiste nell'abbandono della vittima, cioè nella 

volontaria sottrazione anche solo parziale o temporanea dai propri obblighi di custodia o di cura, nella consapevolezza della esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità individuale del soggetto incapace di attendervi da solo.

2.2 In punto di diritto è rigoroso l'orientamento interpretativo, espresso da questa Corte, secondo il quale la fattispecie penale tutela, non già il rispetto dell'obbligo legale di assistenza in sé considerato, quanto il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo che non deve necessariamente essersi realizzato e la condotta di "abbandono" resta integrata da qualunque azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo (Sez. 5, n. 10126 del 21/09/1995, Granzotto, Rv. 203004; Sez. 5, n. 15245 del 23/02/2005, Nalesso, Rv. 232158; Sez. 1, n. 5945 del 15/01/2009, Foti, Rv. 243372). Risponde, pertanto, del delitto in questione il soggetto che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012 - dep. 08/03/2013, T., Rv. 255172)

3. Se non è contestato che tale evento di pericolo si sia in concreto verificato, occorre però domandarsi se in capo all'imputato, amministratore di sostegno della vittima, fosse configurabile una posizione di garanzia correlata al dato formale della qualifica e, solo in caso affermativo, se la condotta fosse ascrivibile a dolo, fermo restando che il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità di cui si abbia l'esatta percezione (Sez. 5, n. 15147 del 14/03/2007, Simone, Rv. 236157; Sez. 5, n. 19476 del 25/02/2010, Verdano, rv. 247305; Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, T., Rv. 255173).

La sentenza impugnata individua la condotta di abbandono nel non aver segnalato agli organi di riferimento la necessità di un immediato ricovero dell'amministrata in una struttura protetta, riconducendo poi tale condotta a colpa, dovuta a difetto di diligenza e prudenza, piuttosto che a dolo (e dunque prosciogliendo l'imputato); la decisione non si pone però il problema di individuare una posizione di garanzia dell'amministratore di sostegno rispetto al soggetto amministrato, dandola per scontata in base alla contestazione.

4. Questa Corte nell'esaminare la cosiddetta clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cod. pen., comma 2, ha affermato che nell'accertamento degli obblighi impeditivi incombenti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o

altra fonte obbligante; e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440).

5. Con riferimento al delitto di cui all'art. 591 cod. pen., allo stesso modo, si è affermato che nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene: rilevano a tale scopo norme giuridiche di qualsivoglia natura, convenzioni di natura pubblica o privata, regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte. Ad ogni situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l'interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale (Sez. 5, n. 290 del 30/11/1993 - dep. 14/01/1994, Balducci, Rv. 196779).

6. La Prima Sezione civile di questa Corte (Sez. 1, n. 13584 del 12/06/2006, Rv. 589525; Sez. 1, n. 9628 del 22/04/2009, Rv. 607599) ha da tempo chiarito la funzione e l'ambito dell'istituto dell'amministrazione di sostegno ed i rapporti con gli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione).

6.1 La L. n. 6 del 2004, art. 1, attribuisce all'amministrazione di sostegno *"la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"*. L'art. 404 cod. civ., nel testo modificato da tale legge, precisa che *"la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare"*. Dal canto suo, l'art. 414 cod. civ., nel testo modificato dalla citata legge, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti *"quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"*; e l'art. 415 cod. civ., continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia *"talmente grave da far luogo all'interdizione"*.

6.2 La Corte costituzionale, investita della tematica del *discrimen* fra i tre istituti, con la sentenza n. 440 del 2005, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405 e 409 cod. civ., nel testo introdotto



dalla L. n. 6 del 2004, sollevata sotto il profilo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione. La Consulta ha affermato che *"la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004, sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria"*.

6.3 Questa Corte ha poi osservato che l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 cod. civ.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Sez. 1, n. 17962 del 11/09/2015, Rv. 637102).

6.4 Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410, comma 1, cod. civ.) e a questo dovere di ascolto, si accompagna quello di informare tempestivamente (e preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: in tale ultimo caso, spetterà al giudice superare il contrasto, indicando all'amministratore la via da seguire (art. 410, comma 2, cod. civ.).

6.5 Da queste brevi considerazioni emerge che, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di

assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno".

Ciò significa che, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina (che, nella prospettiva di particolare duttilità dell'istituto, definisce in concreto i poteri e dunque anche gli obblighi dell'amministratore, individuando, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto di quest'ultimo e quelli che costui può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore), l'amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace.

7. In mancanza di qualsiasi richiamo al decreto del giudice tutelare (la contestazione fonda l'obbligo dell'imputato sul dato formale della nomina quale amministratore di sostegno) deve perciò escludersi la posizione di garanzia del Bancheri rispetto alla signora Civilia, la quale, d'altra parte, era materialmente assistita dal figlio e da una badante.

In conclusione, allora, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2015

Il consigliere estensore

Il presidente

SENTENZA

Cassazione penale sez. VI - 17/05/2018, n. 29262

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

C.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/11/2015 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. De Amicis Gaetano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avvocato Marco Antonio Dal Ben, in sostituzione dell'Avvocato Mauro Gianni, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 novembre 2015 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che all'esito di rito abbreviato riteneva C.M. responsabile dei reati di cui all'art. 314 c.p. (capo sub A) e artt. 476 e 482 c.p., art. 61 c.p., n. 2, (capo sub B), condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione e alla pena accessoria di cui all'art. 317-bis c.p., oltre al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, T.A., per essersi appropriato della somma di Euro 15.000,00 di cui aveva la disponibilità quale suo amministratore di sostegno e per aver formato una falsa ricevuta di versamento, con il medesimo importo, mediante bollettino postale in favore del Comune di (OMISSIS), a saldo per l'acquisto di una cappella cimiteriale assegnata alla T.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento: a) alla nullità della costituzione di parte civile da parte di un soggetto privato (il tutore della T.), ammessa dal G.u.p. con ordinanza del 1 ottobre 2014, ma inammissibile per il reato di peculato, tenuto conto del fatto che la persona offesa non può definirsi danneggiata, essendo stati i soldi riversati a saldo della cappella, che è stata comunque costruita in tempo utile; b) al fatto che la condotta nessun danno morale o patrimoniale ha recato in concreto alla T., nè all'amministrazione, poichè la cappella è stata costruita e l'imputato ha provveduto a saldare il conto con il Comune; c) alla erronea esclusione della configurabilità della fattispecie di peculato d'uso, essendo stato il denaro restituito; d) alla omessa applicazione dell'ipotesi di recesso attivo di cui all'art. 56 c.p., comma 4, atteso che nel caso di specie il contratto definitivo della cappella - non ancora pronta, ma in corso di ultimazione - non si era perfezionato e la beneficiaria non era deceduta; e) al fatto che il Comune aveva già assegnato la proprietà della cappella e mancava solo il saldo per il perfezionamento della cessione, con la conseguenza che è incontestata l'avvenuta assegnazione della cappella, quale frutto di un errore da parte dell'amministrazione comunale, in quanto la somma non risultava versata e la struttura non era stata ultimata; f) all'erroneo riconoscimento della natura di atto pubblico al bollettino postale e alla connotazione di grossolanità del falso in esame, esclusa dalla decisione impugnata benchè fosse agevole, sia presso il Comune che all'ufficio postale, il riscontro della inesistenza sia dell'operazione che della relativa movimentazione; g) all'erronea applicazione della recidiva e al denegato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, senza argomentare circa la richiesta di contenimento della pena entro i minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, incentrato su profili di doglianza infondati sin quasi a lambire il margine della inammissibilità, va rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.

2. Emerge con chiarezza, dalla motivazione della decisione impugnata, come la Corte territoriale, nel confermare l'apprezzamento già espresso dal primo giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, puntualmente esaminato e disatteso il medesimo quadro di deduzioni e rilievi critici in questa Sede reiterati, giustificando la valutazione di responsabilità dell'imputato sulla base di un complesso di emergenze probatorie sia globalmente che analiticamente apprezzate.

In tal senso, infatti, la Corte distrettuale ha posto in rilievo: a) che l'imputato, sin dal mese di luglio del 2010, aveva prelevato dal conto corrente bancario di T.A., di cui era amministratore di sostegno, una somma di denaro (pari all'importo di Euro 15.000,00) destinata, di contro, al saldo per l'acquisto di una cappella cimiteriale; b) che l'amministrazione comunale si era limitata a richiedere il saldo quale condizione per il perfezionamento dell'atto di cessione, ma non aveva consegnato la cappella a causa del mancato incasso della residua somma di Euro 15.000,00 che l'imputato aveva invece fatto figurare come avvenuto, attraverso un finto versamento all'ufficio postale, avvalendosi della falsa ricevuta di un bollettino postale apparentemente datata al 1 luglio 2010; c) che solo dopo che il nuovo tutore, nonostante i pagamenti sembrassero regolari, si era doluto con l'amministrazione comunale per l'inerzia nel perfezionamento della cessione, l'imputato, trascorso circa un anno e mezzo dall'appropriazione, iniziò a porvi rimedio contattando il nuovo tutore e provvedendo - solo nel febbraio del 2012 - al bonifico bancario in favore del Comune, con addebito sul proprio conto corrente; d) che pur essendo stata considerata la concreta incidenza, ai fini della dosimetria della pena, della condotta riparatoria dall'imputato successivamente posta in essere, attraverso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, - dai giudici di merito ritenuta equivalente alla contestata recidiva - la decisione impugnata ha ritenuto "grave" il danno morale subito dalla persona che avrebbe dovuto esser tutelata, poichè incidente sul sentimento di particolare fiducia che essa aveva riposto sulla persona preposta all'adempimento della relativa funzione pubblicistica.

Logico corollario della ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata dai giudici di merito è quello - pur esso in motivazione puntualmente evidenziato secondo cui, allorché l'imputato ebbe a riversare alla tesoreria comunale la su indicata somma di denaro, la condotta appropriativa era stata già realizzata quasi due anni prima.

3. Ciò posto in punto di fatto, deve rilevarsi come la Corte distrettuale abbia fatto buon governo, in relazione a ciascuno dei su esposti profili di doglianza, dei principii da questa Suprema Corte stabiliti, ove si consideri: a) che l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed integra, pertanto, il delitto di peculato la condotta con cui egli si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione (Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Piermarini, Rv. 267795; Sez. 6, n. 50754 del 12/11/2014, Insolera, Rv. 261418); b) che in virtù della natura plurioffensiva del delitto di peculato, il privato danneggiato dalla condotta appropriativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimata, in quanto tale, a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 46797 del 06/10/2015, Giovannini, Rv. 265146; Sez. 6, n. 2963 del 04/10/2004, dep. 2005, Aiello, Rv. 231032); c) che, proprio in considerazione della natura plurioffensiva del reato di peculato, l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, rimanendo pur sempre lesa dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma, cioè quello del buon andamento della P.A.; d) che la ricevuta di versamento in conto corrente postale ha natura di atto pubblico di fede privilegiata per quanto attiene alla provenienza del documento ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza (Sez. 5, n. 11105 del 26/02/2015, Cosentino, Rv. 262967), motivatamente esclusa dovendosi altresì ritenere, sul punto, la prospettata connotazione di "grossolanità" o "innocuità" del falso, alla stregua dell'argomentato rilievo che, non solo, si rese necessario nel caso di specie lo svolgimento di apposite indagini per accertare che il versamento non era stato mai eseguito, ma che il nuovo tutore non si rese affatto conto di trovarsi dinanzi ad una ricevuta contraffatta, sicchè egli ebbe a dolersi con l'amministrazione comunale dell'inerzia nel perfezionamento della cessione del bene sopra indicato; e) che il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non, come nella fattispecie in esame, al denaro, menzionato in modo alternativo solo nell'art. 314 c.p., comma 1, in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (da ultimo, v. Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242); f) che l'evocata ipotesi del recesso attivo può operare solo se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento delittuoso, laddove nel caso in esame la decisione impugnata ne ha correttamente escluso la configurabilità ponendo in rilievo il fatto che l'imputato si appropriò della su indicata somma di denaro sin dal 29 luglio 2010 e solo dopo il decorso di un rilevante arco temporale egli ebbe a riversarla nella tesoreria comunale.

4. Non rientra, del resto, nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Le su esposte doglianze difensive, pertanto, non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nelle conformi decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono a prospettare un'alternativa, e come tale non consentita in questa Sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio e contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità.

5. Analoghe considerazioni devono svolgersi, infine, riguardo alle censure difensive prospettate in relazione al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta esclusione della contestata recidiva, poichè la Corte distrettuale ha correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo discrezionale apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito riguardo alla personalità dell'imputato - motivatamente ritenuta sintomatica, anche in ragione della natura e tipologia dei precedenti penali a carico, di una particolare inclinazione nelle condotte di abuso delle funzioni e della qualità - e alla specifica gravità delle note modali del comportamento delittuoso dal medesimo tenuto nel caso in esame: vaglio deliberativo, quello al riguardo illustrato, non assoggettabile in quanto tale a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa, o alternativa, e come tale non consentita valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificerebbero la concessione dell'invocato beneficio o l'esclusione dell'accertata recidiva.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 196 del 2003, art.